



COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 21

OGGETTO: Definizione transattiva col superamento della controversia inerente la vertenza relativa alle centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2. Approvazione schema di accordo ed autorizzazione alla sottoscrizione

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **marzo (12.03.2018)** negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Andrea Abis, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015, successivamente prorogato con Decreti n. 31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016, n. 63 del 12.07.2017 e n. 2 del 12.01.2018, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio Scanu** - Direttore Generale dell'Ente,

- premesso che è in corso un contenzioso legale che vede contrapposti la Regione Autonoma della Sardegna, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e l'ENEL Produzione S.p.A, con vertenze pendenti in primo grado innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.), in merito alla titolarità e gestione delle centrali idroelettriche "Tirso 1" e "Tirso 2" realizzate sui fiumi Tirso e Flumineddu nonché alla spettanza delle produzioni elettriche delle stesse centrali a partire dall'anno 2005;
- preso atto della vertenza *R.a.c. n. 375/09 Consorzio di Bonifica dell'Oristanese C/ ENEL Produzione S.p.A. e TERNA S.p.A.* proposta dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese contro l'ENEL Produzione S.p.A. e la TERNA S.p.A., con l'intervento volontario dell'ENAS, nella quale il T.R.A.P. ha emesso la sentenza non definitiva n. 3 del 30.06.2016;
- preso atto della vertenza *R.a.c. n. 546/11 ENAS C/ ENEL Produzione S.p.A. C/ Consorzio di Bonifica dell'Oristanese* proposta dall'ENAS contro l'ENEL Produzione S.p.A., che ha chiamato in causa la Regione Autonoma della Sardegna, con l'intervento volontario del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, nella quale il T.R.A.P. ha emesso la sentenza non definitiva n. 4 del 30.06.2016;
- viste le predette sentenze non definitive n. 3/2016 e n. 4/2016 depositate il 30/06/2016 dal T.R.A.P. con le quali la corte ha disposto, in particolare, che:
 - a) la L.R. 19/2006 debba trovare applicazione anche rispetto all'uso idroelettrico e, quindi, anche rispetto alle centrali idroelettriche "Tirso 1" e "Tirso 2", che, per questa ragione, devono essere rilasciate in favore dell'E.N.A.S. dall'ENEL Produzione S.p.A.
 - b) la Regione, in forza dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 135/2007, a decorrere dal 01/01/2008 (ai sensi dell'art. 11 L.R. 19/2006) è subentrata nelle titolarità anche delle concessioni idroelettriche degli invasi Cantoniera e Nuraghe Pranu Antoni, già rilasciate in favore del C.B.O. con le determinazioni del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 130 e 131 del 2005, mentre debba spettare al C.B.O. la gestione delle predette centrali, con i relativi risultati economici, sino a tutto il 2007;
 - c) i due giudizi debbano proseguire per le altre domande, comprese quelle di risarcimento dei danni proposte dal C.B.O. e dall'ENAS, nonché dall'ENEL, con l'auspicio della Corte che le parti possano raggiungere un accordo per la definizione transattiva delle predette questioni;

- preso atto che l'ENEL Produzione S.p.A. avverso le due sentenze non definitive del T.R.A.P. n. 3/2016 e n. 4/2016 ha proposto appello davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), rispettivamente con gli appelli R.A.C. n. 188/2016 e R.A.C. n. 189/2016;
- preso atto che il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, avverso le due sentenze non definitive del T.R.A.P. n. 3/2016 e n. 4/2016 ha proposto appello davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), rispettivamente con gli appelli R.A.C. n. 251/2016 e R.A.C. n. 252/2016;
- considerato che all'udienza del 07.12.2016 il Consigliere relatore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia, ha rinviato tutte le quattro cause d'Appello all'udienza successiva, prevista per il 10 maggio 2017;
- considerato che all'udienza del 16.01.2017 il Giudice delegato del Tribunale Regionale delle Acque, preso atto della dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato per conto dell'ENAS e della Regione, della esistenza di avanzate trattative per la definizione bonaria della controversia, ha rinviato entrambe le cause all'udienza successiva, prevista per 19/06/2017, al fine di addivenire ad un accordo bonario;
- dato atto che il Consorzio dopo aver considerato ed ampiamente specificato i rilevanti motivi che ne giustificavano l'adozione, con Delibera Commissariale n. 12 del 06.03.2017 disponeva in particolare:
 - > *Il Consorzio, in persona del suo rappresentante legale, conferisce procura alla Regione Autonoma della Sardegna affinché, in nome e per conto del Consorzio, tratti la definizione bonaria e transattiva delle vertenze R.a.c. n. 375/09 e R.a.c. n. 546/11 pendenti innanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.*
 - > *La Regione, in nome e per conto del Consorzio, è autorizzata alla trattazione transattiva con Enel produzione SpA, se comportante per il Consorzio un beneficio finanziario minimo quantificato nel 50% del valore della produzione e dei certificati verdi, al netto dei costi di esercizio, come valutati dai dati di bilancio e contabili, e delle tasse, riferiti al periodo intercorso dalla data di avvio delle produzioni idroelettriche delle centrali Tirso 1 e Tirso 2, fino al 31.12.2007.*
 - > *Di assumere, in seno alle trattative per la definizione transattiva delle vertenze, come acquisito l'esonero del Consorzio dell'indennizzo a favore di Enel di euro 1.549.370,70 (3 miliardi di Lire) in forza dell'accordo del 1997.*
 - > *Alla definizione conclusiva della transazione, secondo le condizioni sopra specificate, il Consorzio di Bonifica si impegna a ritirare i ricorsi in appello R.A.C. n. 251/2016 e R.A.C. n. 252/2016 davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).*
 - > *L'accordo transattivo, derivante dalla definizione bonaria della vertenza, alle condizioni sopra riportate, sarà sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.*
- Considerato che con nota prot. n. 9130 del 12.03.2018 l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna comunica che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con nota n. 7254 del 06.03.2018 ha rilasciato il proprio parere di competenza in ordine allo schema di transazione allegato alla nota, esprimendosi favorevolmente ed opponendo il visto previsto dall'art. 13 del R.D. n. 1611 del 1933, che nulla osta alla trasformazione in definitivo dello schema di transazione;
- Considerato che nella suddetta nota n. 9130, al fine di consentire all'Assessorato scrivente di sottoporre il suddetto schema di transazione all'approvazione della Giunta regionale, viene chiesto al Consorzio di voler trasmettere il proprio assenso in ordine alla sottoscrizione dell'accordo;
- Vista ed esaminata la proposta di accordo transattivo predisposto e fatto pervenire dall'Assessorato dei Lavori Pubblici dalla R.A.S., che recepisce integralmente le richieste ed aspettative del Consorzio formulate nella deliberazione n. 12 del 06.03.2017, e che in particolare prevede il riconoscimento all'Ente di un corrispettivo forfettario, omnicomprensivo e transattivo a saldo e stralcio pari a euro 2,4 milioni oltre l'iva se dovuta, a carico di Enel e l'assunzione a carico di Enas dell'indennizzo di euro 1.549.370,70 (3 miliardi di Lire) a favore di Enel per la dismissione degli impianti Enel di produzione di Santa Chiara e Busachi;
- Ritenuto che le considerazioni espresse con la deliberazione n. 12 del 06.03.2017 siano tutt'ora valide e che pertanto lo schema di accordo proposto dalla RAS soddisfi le esigenze manifestate da questo Ente in merito alla chiusura della vertenza sulle centrali idroelettriche e all'acquisizione dei riconoscimenti ottenuti per il risanamento finanziario dell'Ente;
- Dato atto che in merito alla proposta di accordo secondo i termini indicati nella delibera commissariale n. 12 citata, erano già state sentite in data 03.03.2017 sia la Consulta Consortile che le Associazioni di Categoria e le

segreterie sindacali provinciali, le quali avevano assentito sulla proposta di risanamento economico-finanziario dell'Ente, sulla proposta di delega alla Regione per la definizione transattiva della controversia relativa alle centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2, secondo le condizioni esposte dal Commissario che risultano tutte recepite dalla Regione Sardegna e pertanto il loro parere va inteso come favorevole anche alla proposta in oggetto;

- Sentito il Direttore Generale del Consorzio che esprime parere favorevole all'approvazione della presente deliberazione;
- vista la Legge Regionale n. 6/2008;
- visto lo Statuto consortile vigente;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole e approvare la proposta di Accordo per la definizione bonaria e transattiva delle vertenze *R.a.c. n. 375/09* e *R.a.c. n. 546/11* pendenti innanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, secondo lo schema, inviato dalla RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici con nota prot. 2018/9130 del 12.03.2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. di autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo il legale rappresentante del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto Consortile vigente).

Il **Dott. Maurizio Scanu**, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.09, resa esecutiva con provvedimento n° 4370 del 09.03.09, certifica la conformità della presente deliberazione, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 13 MAR 2018

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 13 MAR 2018

Il Segretario

Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 13 MAR 2018 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

E' stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale-Serv. Programm. e Governance dello Sviluppo Rurale – Cagliari, in data _____ con nota n° _____

Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.06.2008 n° 6 – Art. 40.

Oristano, li 13 MAR 2018

Il Segretario

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Segretario

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO